



COMUNE DI MONTERIGGIONI

Settore Assetto del Territorio ed Attività Produttive



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Ministero della cultura

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e
Arezzo**

e

COMUNE DI MONTERIGGIONI

Modalità di occupazione di suolo pubblico e semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del Comune di Monteriggioni ai fini della tutela e migliore gestione del pubblico patrimonio culturale tutelati ai sensi dell'art. 12 comma 1 e con riferimento all'art. 10 comma 4 lett. g) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*"



VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* ed in particolare gli artt. 15 e 21 quinquies;

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio* ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante *Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*;

PREMESSO CHE

Il sistema di gestione dei Beni Culturali delineato dal D. Lgs 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce all'Art. 6 che le attività di valorizzazione culturale sono attuate in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze: *"delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso"* costituiscono attività di valorizzazione culturale.

VISTO l'art. 52 del Codice *"Esercizio del commercio in aree di valore culturale"*.

VISTO il regime di semplificazione introdotto dal D.P.R. 31/2017 *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*. - Art. 4 *Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi*, commi 1 e 2 e considerato l'Allegato A - Punto A17 *Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo*.

RICHIAMATA la nozione di *"centro storico"* ed i principi di riconoscimento dei valori e che a partire dalla sottoscrizione della Carta di Gubbio del 1960 sottendono alla tutela del tessuto urbano identificabile come *"centro storico"*.

RICHIAMATA la *Direttiva Ornaghi* del 12 novembre 2012 " *Direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale*".

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 del citato Art. 6 del Codice la valorizzazione comprende la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett.g) del Dlgs. 42/2004 e s.m.i. *"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"* le vie, le piazze, le strade e tutti gli spazi aperti di carattere pubblico di proprietà del Comune e situati all'interno del centro storico costituiscono beni culturali oggetto di tutela.

RICHIAMATI I seguenti provvedimenti di Tutela Paesaggistica:

Castello di Monteriggioni: D.M. 07/04/1965 G.U. 108 del 1965dec Zona circostante il centro abitato del comune di Monteriggioni (Siena);



COMUNE DI MONTERIGGIONI

Settore Assetto del Territorio ed Attività Produttive



Abbadia Isola: D.M. 06/02/1976 G.U. 67 del 1976 Zona del versante ovest della Montagnola Senese sita nel territorio del Comune di Monteriggioni;

RITENUTO necessario, al fine della tutela e conservazione del Castello di Monteriggioni e dell'area del complesso monumentale di Abbadia Isola e nell'ottica della leale collaborazione tra pubbliche Amministrazioni, garantire ed assicurare, con ogni tempestività, il decoro delle suddette aree interessate da flussi turistici rilevanti, autorizzando solo usi compatibili con le specifiche esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

CONSIDERATO che la Soprintendenza e il Comune assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione.

CONSIDERATO che la Soprintendenza e il Comune auspicano il miglioramento dell'efficienza della P.A. attraverso misure che concorrano a favorire un sostenibile equilibrio tra e con le esigenze di sviluppo del tessuto economico cittadino.

CONSIDERATO che a tal fine la Soprintendenza e il Comune hanno svolto un lavoro congiunto propedeutico alla stesura del presente atto.

PRESO ATTO che il Comune di Monteriggioni è dotato di molteplici ordinamenti che trattano della disciplina per l'utilizzo del suolo pubblico i quali dovranno essere raccordati al presente Protocollo d'intesa.

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e
Arezzo
e**

il Comune di Monteriggioni

ai fini della migliore gestione, fruizione e qualità degli spazi pubblici ricompresi all'interno delle mura del Castello di Monteriggioni e all'interno del centro abitato di Abbadia Isola limitatamente all'area compresa tra Piazza Gino Strada e Piazza Garfonda

CONCORDANO QUANTO SEGUE



PARTE PRIMA

Articolo. 1. Norme di Riferimento

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme specifiche di indirizzo relative alla tutela paesaggistica e monumentale.
2. Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi:
 - D.Lgs. 22/01/04 n. 42 - Codice del paesaggio;
 - D.Lgs. 30/04/92 n. 285 - Codice della Strada;
 - D.Lgs. 16/12/92 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
 - D.P.R. 16/09/96 n. 610.
 - D.P.R. 31 del 13.02.2017 - Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata;
 - Legge 9/01/1989 n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
 - D.Lgs. 81/2008 -Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito si riportano i Regolamenti comunali pertinenti all'oggetto del presente Regolamento

- Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari del comune di Monteriggioni, approvato con D.C.C. n. 39 del 09.05.2018;
- Regolamento per la disciplina dei prodotti e tipi di attività economiche interdette all'interno del Castello di Monteriggioni, approvato con D.C.C. n. 12 del 10.03.2003, D.C.C. n. 71 del 29.11.2012, D.C.C. n. 23 del 17.04.2023;
- Regolamento di Polizia urbana e rurale, approvato con D.C.C. n. 20 del 27.03.2003, modificato con D.C.C. n. 24 del 05.04.2012, D.C.C. n. 22 del 17.04.2023;
- Regolamento per il Commercio sulle aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 10 del 15.01.2010, D.C.C. n. 28 del 11.05.2023;
- Regolamento edilizio approvato con D.C.C. n. 94 del 29.12.2022;
- Regolamento d'uso delle aree a verde pubblico approvato con D.C.C. n. 85 del 29.12.2022;
- Regolamento per la gestione del sistema dei camminamenti sulla cinta muraria del Castello di Monteriggioni approvato con D.C.C. n. 62 del 28.09.2020.

Articolo. 2. Campo di Applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano alle installazioni di impianti pubblicitari, arredi per esterni a corredo di attività commerciali e turistiche, così come definiti nel successivo art. 8, che interessino il territorio urbano all'interno del centro storico ed in particolare all'interno delle mura del Castello di Monteriggioni e all'interno del centro abitato di Abbadia Isola limitatamente all'area compresa tra Piazza Gino Strada e Piazza Garfonda come individuate nelle planimetrie allegate.

Articolo. 3. Definizioni

1. Si riportano di seguito le seguenti definizioni.

a) Centro Storico:

Parte del territorio comunale interessata da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale sottoposta a particolare tutela al fine di assicurare la conservazione delle testimonianze. Tali aree sono indicate nella strumentazione urbanistica come "zona A" ai sensi del D.M. 1444/1968.

b) Insegna di esercizio:

Scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.



c) Preinsegna:

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, e finalizzata all'indicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km, non luminosa, non dotata di propria luce, né luce indiretta.

d) Sorgente luminosa:

Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

e) Sorgenti luminose di tipo indiretto:

Corpo illuminante orientato verso la sede dell'esercizio o dell'insegna.

f) Cartello pubblicitario:

Manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali: manifesti, adesivi, ecc.

g) Striscione, locandine o stendardi:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere illuminato solo per mezzo di sorgente luminosa di tipo indiretto. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

h) Segno orizzontale reclamistico:

Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

i) Impianto pubblicitario di servizio:

Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, cestini, panchine, orologi, o simili) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

j) Impianto di pubblicità e propaganda:

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, non individuabile secondo definizioni precedenti illuminato con luce propria e/o indiretta.

k) Stele o Totem:

Insegna realizzata su pannello scatolato, traliccio o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo; costituita da un insieme ordinato di targhe uniformate, mono o polifacciale, illuminata o luminosa.

l) Targa:

Insegna di esercizio realizzata in dimensioni ridotte e superiori a 25x35 cm, posizionata ad altezza di sguardo dei passanti; riportante diciture relative ad attività economiche, illuminata solo per mezzo di sorgente luminosa di tipo indiretto.



m) Bacheca:

Manufatto scatolare (in legno o metallo color ruggine tipo corten), di dimensioni non superiori a 80x45x15 cm, protetta da una lastra trasparente antistante, (esposta all'esterno dell'attività), finalizzata a riportare informazioni o ad esporre merci e prodotti.

n) Vetrofanie:

Pellicole adesive traslucide con messaggi pubblicitari applicate sulle vetrine, porte di ingresso, pareti vetrate in genere delle attività commerciali.

o) Ombrellone:

Struttura costituita da un singolo sostegno portante in legno o metallo, centrale o laterale, da un basamento in metallo o pietra e da una capote.

p) Gazebo:

Manufatto di modeste dimensioni, facilmente amovibile perché privo di fondamenta, destinato al riparo e/o ombreggiatura, realizzato con montanti appoggiati al suolo in legno e/o metallo aventi funzione di sostegno per piante rampicanti o per una capote in tessuto o materiale plastico.

q) Tende Parasole:

Strutture leggera mobili o semimobili posta sulla facciata degli edifici a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali, con scheletro leggero in ferro, alluminio o materiali simili e capote in tessuto o materiale plastico.

r) Arredi per esterno:

Elementi di arredo come tavoli, sedie, panchine, lampade, cestini porta rifiuti, ecc, che insieme alle strutture ombreggianti costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio commerciale e/o per la pubblicizzazione dei prodotti di vendita.

s) Installazioni esterne:

L'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio commerciale. Sono compresi in questa tipologia gli elementi di delimitazione come grate in legno o barriere in vetro, le pedane, le aiuole, le lampade e gli elementi riscaldanti (sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore).

Articolo. 4. Procedura Autorizzativa Speciale

1. In base al Protocollo d'Intesa congiuntamente firmato tra Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena e comune di Monteriggioni, con Rep. n..... del, l'installazione di impianti pubblicitari, arredi per esterno conformi alle caratteristiche contenute nell'art. 8 è autorizzato direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la modulistica appositamente predisposta, rimanendo costanti le prescrizioni di adottare tutte le opportune cautele al fine di evitare danni antropici alle strutture ed alle superfici monumentali del contesto interessato, con particolare riferimento al controllo delle fasi di montaggio/smontaggio di qualsiasi installazione, temporanea e permanente.
2. La domanda, redatta esclusivamente sull'apposita modulistica predisposta dal Comune, deve riguardare una sola attività commerciale, artigianale, professionale o di servizi (ma potrà comprendere anche più tipologie di installazioni purché riferite ad una singola sede) e deve essere presentata in formato digitale, (utilizzando la piattaforma telematica relativa alle attività del SUAP).
3. Le istanze conformi alle presenti disposizioni ed al protocollo di intesa sottoscritto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, sono concluse, con l'eventuale emissione del nulla osta, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.



4. Al momento del rilascio del nulla osta, l'Amministrazione comunale provvede ad inviare alla Soprintendenza Archeologica Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo una copia del provvedimento.

5. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica contenente documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'insegna, ovvero il contesto in cui si intende inserire gli arredi e/o le installazioni esterne. A tal fine si dovrà produrre documentazione fotografica esaustiva (formato minimo cm.12x9) dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio (fotografia di dettaglio) nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme). Il progetto deve essere corredato di relazione descrittiva e dettaglio grafico indicante le dimensioni del/dei manufatti oggetto della richiesta.
- b) fotoinserimento dello stato modificato;
- c) autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, ovvero idonea certificazione della ditta produttrice, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata o installata nel rispetto delle norme in materia di sicurezza statica e con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- d) planimetria catastale ove è riportata l'esatta posizione dell'installazione;
- e) per i soggetti iscritti alla C.C.I.A.A., copia del certificato di iscrizione a detto ente, valido alla data di presentazione;
- f) attestazione del pagamento degli oneri di istruttoria;
- g) in caso di installazioni a terra dovrà essere garantito e dimostrato graficamente il transito dei mezzi.

6. Le domande incomplete non saranno esaminate se non opportunamente integrate dei dati e dei documenti mancanti. Queste verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni.

7. Resta consentita la presentazione di istanze non conformi al presente regolamento, che verranno esaminate nelle forme e nei tempi del regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari del comune di Monteriggioni.

8. Il Comune invierà ogni anno alla Soprintendenza l'elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate.

Articolo. 5. Tempi e Modi di Attuazione del presente Regolamento.

1. Tutte le installazioni, attualmente non in possesso di regolare autorizzazione devono immediatamente essere rimosse, ovvero potranno adeguarsi alle norme di settore, anche con le procedure individuate dal presente Regolamento non oltre i 180 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Nei casi di cambio di gestione dell'esercizio commerciale, diversa denominazione sociale, diversa collocazione dell'installazione, nuovo impianto, ecc., il titolare, ovvero altro avente diritto, ha l'obbligo di adeguarsi alle norme di settore anche attraverso le procedure individuate dal presente Regolamento.

Articolo. 6. Installazioni vietate

1. Nel centro storico del Castello di Monteriggioni e di Abbadia Isola come perimetrati nella planimetria allegata sub. A) sono vietate le seguenti installazioni dei mezzi pubblicitari, arredi per esterno e/o installazioni esterne:

- i cartelli a messaggio variabile;
- i messaggi pubblicitari retro-illuminati;
- gli striscioni, fatti salvi quelli diversamente autorizzati, utilizzati per manifestazioni pubbliche o di interesse pubblico e installati temporaneamente per non più di 10 giorni;
- preinsegne;
- locandine e stendardi, i segni orizzontali reclamistici;
- le pubblicità con qualsiasi tipo di veicolo e rimorchio;
- l'installazione di insegne su terrazzi, balconi, finestre;



- qualunque tipo di monitor;
- qualsiasi arredo per esterno, sedie, tavoli, ombrelloni, ecc., e/o installazioni esterne che non siano autorizzati ai sensi delle presenti disposizioni, oppure con procedure ordinarie ai sensi del D.Lgs 42/2004, oltre che nel rispetto di tutte le norme di settore.

Si precisa inoltre che:

- in caso di più accessi e/o vetrine per uno stesso esercizio commerciale non sono ammesse più di una insegna per vano (apertura) né sono consentite insegne continue che si estendono tra i due o più vani pertinenti all'attività;
- le insegne non possono mai superare in larghezza le dimensioni del vano (apertura) su cui sono installate;
- l'insegna non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici od altri elementi decorativi, né trasformare l'immagine complessiva della facciata;
- su tutti gli elementi tipo insegne, arredi e/o installazioni esterne non sono ammessi messaggi pubblicitari di alcun tipo (all'infuori del nome, ovvero ragione sociale, dell'esercizio commerciale di riferimento);
- non sono mai ammesse le installazioni temporanee non autorizzate di insegne, arredi e/o installazioni esterne nel centro storico di Abbadia e del Castello (escluso le installazioni previste e già autorizzate per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli o eventi regolarmente autorizzati e/o patrocinati dal Comune, come la festa medievale di Monteriggioni al Castello e la manifestazione "C'ero anch'io" ad Abbadia);
- sono vietate tutte le installazioni che possono essere di intralcio al transito degli eventuali mezzi di servizio e/o di soccorso, ovvero al transito delle persone lungo il perimetro delle aree pubbliche, avendo cura di mantenere libera da oggetti di qualsiasi natura una fascia di larghezza pari a metri uno, ovvero dei marciapiedi se presenti;
- non sono mai ammessi gli elementi di delimitazione, come grate in legno, barriere in vetro, fioriere, ecc., degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico occupati con installazioni esterne ed utilizzati per l'esposizione delle merci oppure per la somministrazione di cibi e bevande.

Articolo. 7. Controlli e Sanzioni

1. I controlli verranno effettuati dalla Polizia Municipale. Qualsiasi installazione (cartelli pubblicitari, arredi e/o installazioni esterne) posta all'interno del centro storico del Castello di Monteriggioni o di Abbadia Isola, non autorizzata ai sensi del presente Regolamento, ovvero del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari", è da ritenersi abusiva e per tanto soggetta all'ordine di rimozione immediata. Il proprietario dell'installazione o del manufatto su cui è posta, ovvero il titolare dell'attività commerciale che utilizza detta installazione, sono sanzionati, con il pagamento della somma da Euro 80 a Euro 480, con la procedura di cui alla legge n. 689/81.



PARTE SECONDA

Articolo. 8. Caratteristiche delle attrezzature ed installazioni di uso permanente

1. All'interno del Castello di Monteriggioni e Abbazia Isola sono consentite, per le attività ammesse, esclusivamente le installazioni conformi alle tipologie indicate di seguito. Dette installazioni potranno essere poste esclusivamente nell'area avuta regolarmente in concessione.

INSTALLAZIONI

Sono compresi in questa categoria gli elementi di delimitazione, protezione e configurazione di aree pubbliche o di uso pubblico, per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio commerciale, regolarmente autorizzate.

Espositori.

Nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e degli eventuali particolari architettonici dell'edificio con cui interagiscono, gli espositori possono essere posti in prossimità dell'ingresso dell'attività di pubblico esercizio, avendo cura di dare il minor intralcio possibile, oltre che garantire il transito degli eventuali mezzi di servizio e/o di soccorso, ovvero il transito delle persone lungo il perimetro delle aree pubbliche, avendo cura di mantenere libera da oggetti di qualsiasi natura una fascia di larghezza pari a metri uno, ovvero dei marciapiedi se presenti.

I materiali consentiti sono:

- il legno, con finitura trasparente (legno naturale);
- il corten, oppure il metallo verniciato nelle tonalità del marrone ruggine, con esclusione di vernici micacee.

Le dimensioni non devono eccedere i 20cm (profondità) x 80cm (lunghezza) x 120cm (altezza).

Può essere installato un solo espositore per attività commerciale.

Gli espositori vanno rimossi al termine di ogni giornata e custoditi in locali chiusi.

Bacheche

per l'esposizione di merci, prodotti, stampe, o comunque materiale strettamente pertinente all'attività commerciale possono essere collocate a terra bacheche di dimensioni massime pari a 120 cm (largh.), 80 cm (altezza), 20 cm (profondità).

I materiali utilizzabili sono:

- il legno, con finitura trasparente (legno naturale);
- il corten, oppure il metallo verniciato nelle tonalità del marrone ruggine, con esclusione di vernici micacee.

Il fondo della bacheca, rifinito con vernice trasparente (finitura in legno naturale), oppure verniciato a scelta nelle tinte del beige, bianco, o marrone, non può contenere un numero di colori superiore a tre.

Le scritte dovranno essere nei colori del nero, marrone, bianco. Potrà essere illuminata esclusivamente con luce interna a bassa intensità.

Fioriere

Fioriere possono essere poste nelle immediate vicinanze dell'ingresso dell'attività di pubblico esercizio, avendo cura di garantire la percorribilità pedonale del marciapiede, se presente, ovvero lasciando libera al passaggio una fascia di larghezza pari a un metro, lungo tutto il perimetro degli spazi comuni, oltre che assicurare il passaggio degli eventuali mezzi di servizio e/o di soccorso,

I materiali consentiti sono:

- il legno, con finitura trasparente (legno naturale);
- il coccio-terracotta,



- il corten, oppure il metallo verniciato nelle tonalità del marrone ruggine, con esclusione di vernici micacee.

Le dimensioni massime dei singoli manufatti non devono eccedere i 40 cm (profondità) x 80 cm (lunghezza) x 80 cm (altezza) e comunque non devono superare i 200 cm di installazione lineare.

Contenitori per rifiuti

Contenitori per rifiuti possono essere installati avendo cura di garantire la percorribilità pedonale del marciapiede, se presente, ovvero lasciando libera al passaggio una fascia di larghezza pari a un metro, lungo tutto il perimetro degli spazi comuni, oltre che assicurare il passaggio degli eventuali mezzi di servizio e/o di soccorso,

I materiali consentiti sono:

- il legno, con finitura trasparente (legno naturale);
- il metallo verniciato nelle tonalità del grigio, con esclusione di vernici micacee.

Le dimensioni massime dei singoli manufatti non devono eccedere i 50 cm (profondità) x 50 cm (lunghezza) x 120 cm (altezza) e comunque non devono superare i 200 cm di installazione lineare.

Ombrelloni

Gli ombrelloni dovranno essere posti avendo cura di dare il minor intralcio possibile ai fruitori degli spazi pubblici garantendo la percorribilità pedonale del marciapiede, se presente, ovvero lasciando libera al passaggio una fascia di larghezza pari a un metro, lungo tutto il perimetro degli spazi comuni.

Il sostegno potrà essere in legno o metallo, il basamento, appoggiato al suolo in unico punto, potrà essere in metallo o pietra.

La capote è realizzata in tessuto o materiale plastico, con finitura beige, e può contenere su un unico lato l'insegna dell'attività, le cui scritte dovranno essere nei colori del nero e del marrone.

Al termine di ogni giornata gli ombrelloni devono essere chiusi.

Elementi tecnologici.

Qualsiasi elemento tecnologico quali elementi riscaldanti, sistemi di condizionamento e/o di vaporizzazione acqua e illuminazione dovrà essere installato esclusivamente all'interno dell'area pubblica o di uso pubblico avuta in concessione.

E' consentita l'installazione di elementi riscaldanti ed altri apparecchi tecnologici solo se omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza.

Qualora la medesima attività, utilizzi elementi tecnologici superiori a uno, gli stessi dovranno essere coordinati fra loro, mirando a ricercare una unità visiva e compositiva ed un insieme armonico.

Non è ammessa l'installazione, fissa o temporanea, di impianti tecnologici, elettrici, audio, ecc., sulle murature degli edifici.



TAVOLI e SEDIE

Questa categoria comprende gli elementi di arredo come tavoli, sedie, panchine, lampade, ecc, che, insieme alle strutture ombreggianti ed alle altre installazioni, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto degli esercizi commerciali.

I materiali consentiti sono:

- il legno, con finitura trasparente (legno naturale);
- il metallo verniciato nelle tonalità del grigio, con esclusione di vernici micacee.

INSEGNE

Le insegne devono essere conformi a quanto disposto dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari del comune di Monteriggioni, approvato con D.C.C. n. 39 del 09.05.2018.

Valgono inoltre le seguenti limitazioni.

In caso di più accessi/vetrine di uno stesso esercizio non sono ammesse più di una insegna per vano della dimensione dello stesso, inoltre non sono ammesse insegne continue che si estendono tra i due o più vani pertinenti dell'esercizio commerciale.

Totem (bifacciali, trifacciali e quadrifacciali).

Dette installazioni possono essere poste subito a ridosso dell'ingresso dell'attività commerciale, appoggiate a terra e stabilizzate con un basamento in pietra o metallo corten, oppure in metallo verniciato, a scelta nelle tonalità del marrone ruggine.

La struttura dedicata ad accogliere il pannello informativo dovrà essere fissata sul basamento in pietra ed essere realizzata in metallo tipo corten oppure in metallo verniciato, a scelta nelle tonalità del marrone ruggine, con altezza massima di 180 cm e larghezza non superiore a 80 cm.

Il pannello pubblicitario posto sul totem potrà essere in materiale plastico di colore bianco, avorio o grigio, oppure con finitura semitrasparente. Le scritte dovranno essere nei colori del nero, marrone, bianco.

Potrà essere illuminato esclusivamente con luce interna a bassa intensità.

Insegne bidimensionali

Sono ammessi i tre seguenti sottotipi:

- a) cartello semicircolare, con dimensioni e forma che seguono la linea dell'intradosso dell'arco di ingresso in cui trova collocazione il pannello;
- b) insegna di forma rettangolare collocata all'interno del vano di ingresso, immediatamente sotto l'architrave o piattabanda;
- c) pannello di forma rettangolare posizionato sul lato interno degli sportelloni di chiusura del vano di ingresso, tale da esser visibile ad infisso aperto;
- d) sopra il vano d'ingresso preferibilmente nelle dimensioni dello stesso.

I materiali consentiti sono:

- il legno, con finitura trasparente (legno naturale);
- il corten, oppure il metallo verniciato nelle tonalità del marrone ruggine, con esclusione di vernici micacee.

I colori utilizzabili, comprese scritte e marchi, non possono essere in numero superiore a tre. Le scritte dovranno essere nei colori del nero, marrone, bianco.

Detta tipologia può essere illuminata esclusivamente con luce diretta a bassa intensità, per esempio con un piccolo corpo illuminante diretto esclusivamente sull'insegna. Non è consentita la retroilluminazione.

Vetrofanie



Queste installazioni saranno realizzate con pellicola adesiva semitrasparente, oppure attraverso le diverse tecniche di scrittura diretta su vetro, come la smerigliatura, l'incisione con acido. Non è consentito l'uso di colori, né di elementi illuminanti, come neon modellati o bande con tecnologia a led.

Insegne a bandiera

Questa tipologia potrà essere collocata esclusivamente a parete, ad un'altezza dal piano stradale, o marciapiede, non inferiore a 200 cm.

Le dimensioni non possono superare i 50 cm (largh.), 70 cm (altezza), 10 cm (profondità).

I materiali consentiti sono:

- il legno, con finitura trasparente (legno naturale);
- il corten, oppure il metallo verniciato nelle tonalità del marrone ruggine, con esclusione di vernici micacee.

Il pannello contenente il messaggio informativo/pubblicitario, rifinito con vernice trasparente (finitura in legno naturale), oppure verniciato a scelta nella tinta del marrone, non potrà contenere un numero di colori superiore a tre.

Le scritte dovranno essere nei colori del nero, marrone, bianco.

L'illuminazione può essere diretta a bassa intensità, per esempio con un piccolo corpo illuminante rivolto verso l'insegna. Non è consentita la realizzazione di strutture a cassa con retroilluminazione.

Alle attività turistico-ricettive sono consentite esclusivamente questo tipo di installazioni ad eccezione delle vetrofanie e delle bacheche.

Targhe

Installazioni dedicate agli enti, alle organizzazioni e/o associazioni, alle attività professionali, a cui non sono consentite altre tipologie ad eccezione delle vetrofanie e delle bacheche.

Potranno essere applicate su parete, nell'immediata vicinanza dell'ingresso, oppure su infissi, tipo portelloni di ingresso, ed avere dimensioni non superiori a 50 cm (largh.), 40 cm (altezza), 3 cm (profondità).

I materiali consentiti sono:

- il legno, con finitura trasparente (legno naturale);
- il corten, oppure il metallo verniciato nelle tonalità del marrone ruggine, con esclusione di vernici micacee.

Possono utilizzarsi non più di tre colori per il fondo, le scritte, le immagini e/o loghi.

L'illuminazione potrà essere diretta a bassa intensità, per esempio con un piccolo corpo illuminante diretto esclusivamente sull'insegna.



PARTE TERZA

Articolo. 9. Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:

- a) gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
- b) modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
- c) modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
- d) utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
- e) introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.

Articolo. 10. Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante. Non dovranno mai in nessun caso generare pericolo per l'incolumità pubblica.

Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Articolo. 11. Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via

1. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di cui al successivo comma 2 a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, nell'arco di una distanza del raggio di massimo m. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 m dall'ingresso dell'attività.

Articolo. 12. Scritte abusive

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e sarà elevata la sanzione di cui all'art. 12.

Articolo. 13. Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione del presente Protocollo d'intesa tutte le installazioni antecedenti il 1975.

Articolo. 14. Disposizioni finali

1. In relazione al continuo aggiornamento del mercato le disposizioni del presente protocollo d'intesa saranno aggiornate con cadenza annuale.

IL SOPRINTENDENTE _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTERIGGIONI _____



Sommario

PARTE PRIMA	4
Articolo. 1. Norme di Riferimento	4
Articolo. 2. Campo di Applicazione	4
Articolo. 3. Definizioni	4
Articolo. 4. Procedura Autorizzativa Speciale	6
Articolo. 5. Tempi e Modi di Attuazione del presente Regolamento.....	7
Articolo. 6. Installazioni vietate.....	7
Articolo. 7. Controlli e Sanzioni	8
PARTE SECONDA.....	9
Articolo. 8. Caratteristiche delle attrezzature ed installazioni di uso permanente	9
INSTALLAZIONI	9
TAVOLI e SEDIE	11
INSEGNE.....	11
PARTE TERZA.....	13
Articolo. 9. Divieti	13
Articolo. 10. Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico	13
Articolo. 11. Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via	13
Articolo. 12. Scritte abusive	13
Articolo. 13. Esclusioni.....	13
Articolo. 14. Disposizioni finali	13

FASCICOLO GRAFICO

- CTR scala 1:1000
- Aree ed immobili di notevole interesse pubblico art. 136 D.Lgs. 42/2004
 - Castello di Monteriggioni: D.M. 07/04/1965 G.U. 108 del 1965dec Zona circostante il centro abitato del comune di Monteriggioni (Siena);
 - Abbazia Isola: D.M. 06/02/1976 G.U. 67 del 1976 Zona del versante ovest della Montagnola Senese sita nel territorio del Comune di Monteriggioni;
- Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004:
 - Castello di Monteriggioni:
 - Provv. di tutela diretta ai sensi della 13 Luglio 1954 ai sensi L.1/6/1939, n. 1089 - (G.U. 8/8/1939, n. 184) (M);
 - Abbazia Isola:
 - Provv. 24 Febbraio 2010 ai sensi D.Lgs.22/1/2004, n. 42 - (G.U. 24/2/2004, n. 45; SO n. 28) art. 10 – c. 1;
 - Provv. 22 Febbraio 2010 ai sensi D.Lgs.22/1/2004, n. 42 - (G.U. 24/2/2004, n. 45; SO n. 28) art. 10 – c. 1
- Aree di applicazione di cui all'Art. 2.
- ABACO.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

ALLEGATO

“ABACO DELLE TIPOLOGIE DI ARREDI”

N.B. Le tipologie di arredi riportate nelle pagine seguenti sono da considerarsi indicative e non prescrittive. Inoltre saranno ammesse nei seguenti colori: **grigio, legno con finitura naturale, corten**

INDICE:

- Espositori
- Ombrelloni
- Tavoli
- Sedie
- Totem
- Bacheche
- Insegne bidimensionali
- Vetrofanie
- Insegne a bandiera
- Targhe

ESPOSITORI



OMBRELLONI



TAVOLI



SEDIE



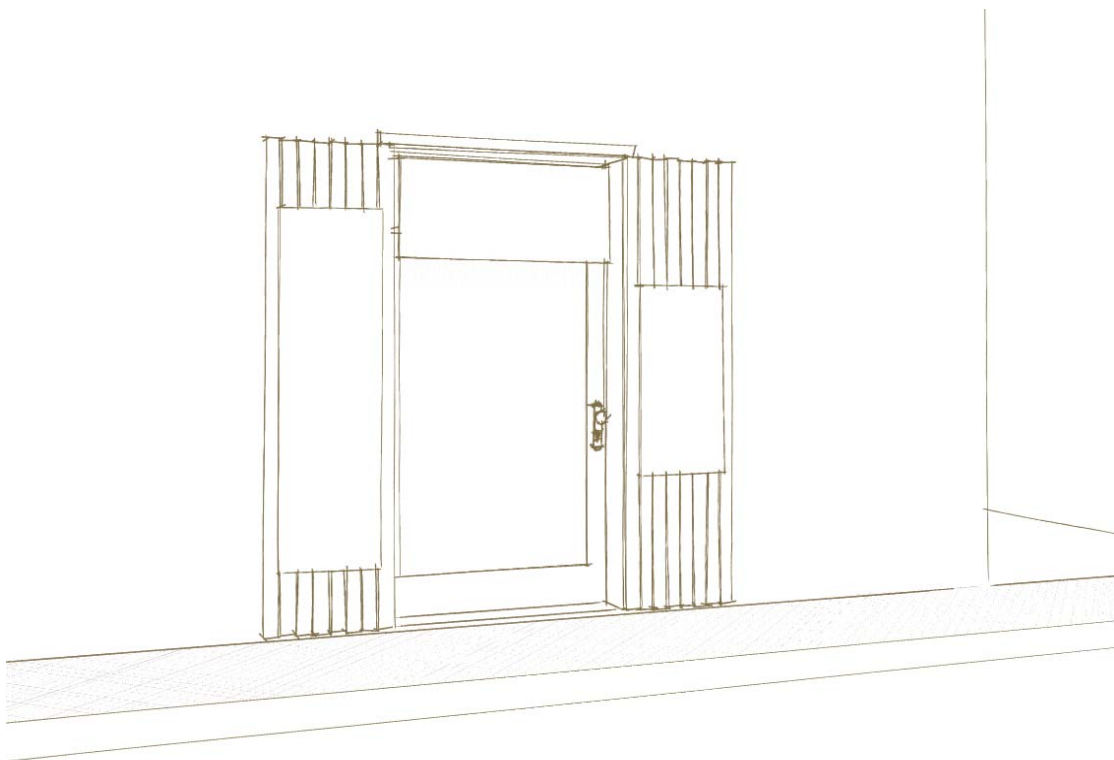
TOTEM



BACHECHE

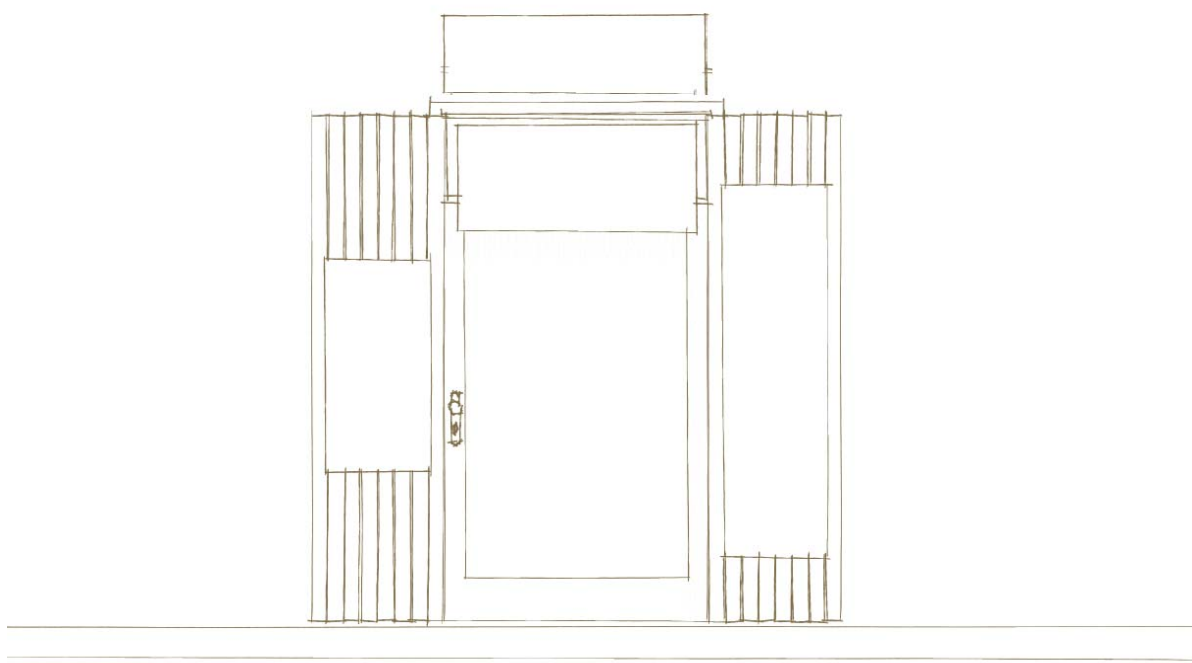


INSEGNE BIDIMENSIONALI









VETROFANIE





INSEGNE A BANDIERA



TARGHE



----- FINE -----